

## **Il trasferimento del dipendente**

giovedì 8 febbraio 2007 9.12

Una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 25/7/2006 n. 16907) sull'argomento in oggetto ci dà modo di precisare le condizioni affinché si possa attuare il trasferimento di un dipendente da una sede lavorativa ad un'altra senza generare contenzioso.

Nella fattispecie la sentenza del Supremo Collegio ha riguardato l'annullamento di un licenziamento riguardante un lavoratore che aveva rifiutato un trasferimento, in quanto nella lettera di assunzione dello stesso era stata evidenziata una sede di lavoro fissa, dove svolgere l'attività lavorativa.

Ne consegue che, affinché un trasferimento possa avvenire, è utile che la lettera di assunzione non preveda che il lavoro debba svolgersi in maniera vincolante per entrambe le parti in un determinato luogo, ma riservi al datore di lavoro il diritto al trasferimento del dipendente in altre sedi lavorative, purchè ciò sia sempre motivato da comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 C.C.).

Cordiali saluti – Il Direttore Generale – Massimo Cappelli